

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 488 DEL 24/05/2023**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### OGGETTO

**PNRR PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE AL GREZZO DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI VILLAFRANCA DI VERONA ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STESSE AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: F85F23000150007**

**Note per la trasparenza:** Si dispone l'approvazione progetto definitivo-esecutivo per il completamento delle opere al grezzo della casa della comunità di Villafranca di Verona ed approvazione della convenzione per la realizzazione delle opere stesse ai sensi dell' art. 20 del d.lgs. 50/2016. CUP: F85F23000150007 nell'ambito del PNRR piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Il Direttore di UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

anche in veste di Rup

Premesso che:

a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN (Consiglio Economia e Finanza) e della conseguente necessità di procedere all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi (tra le quali rientra il Ministero della Salute), con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021 sono state disposte:

- l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- l'attivazione delle procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori;

- l'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Considerato che:

- nell'ambito del PNRR, al punto "Missione M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona", viene disciplinata la Casa della Comunità;

- a seguito di scambio di corrispondenza e di incontri tecnici tra la Regione Veneto, in qualità di soggetto attuatore, e l'Azienda Ulss 9 Scaligera, in merito all'individuazione dei siti idonei alla realizzazione delle Case della Comunità a servizio dell'utenza, con nota prot. n. 557388 del 29.11.2021, pervenuta in data 30.11.2021 prot. n. 215478, la Regione Veneto ha specificato che "il Ministero della Salute, attraverso Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), ha recentemente precisato che gli immobili individuati come idonei per la realizzazione delle strutture di cui sopra devono essere di proprietà pubblica e che, per gli stessi, verrà avviata a breve l'attività di rilevazione; saranno assegnati finanziamenti a valere sul PNRR soltanto ad interventi presso edifici di proprietà aziendale o di altri enti pubblici; in quest'ultima fattispecie il contratto di utilizzo dell'immobile, che dovrà

*essere a titolo gratuito, dovrà prevedere una durata almeno pari o superiore a 20 anni a partire dalla data di collaudo delle opere;*

Visto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1103 del 30/12/2021 è stata approvata una lettera di intenti/accordo per la donazione di un immobile sito nel Comune di Villafranca di Verona, da destinare a Casa della Comunità.

Tale accordo, sottoscritto il 27 dicembre 2021 dal Direttore Generale Ulss9 Scaligera dott. Pietro Girardi e dal sig. Dario Cordioli, in qualità di promittente donante, prevedeva:

*1) l'intenzione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di collocare una delle Case della Comunità, previste dal PNRR, all'interno del Comune di Villafranca di Verona, in un edificio da acquisire al grezzo sotto forma di donazione da parte della società Immobiliare Lago di Garda 89 srl di cui è Amministratore Unico il sig. Dario Cordioli;*

*2) l'impegno del sig. Dario Cordioli a trasferire all'Ulss9 Scaligera:*

*a) la proprietà del terreno di sedime su cui insiste l'immobile da costruire, sito in via Ospedale a Villafranca di Verona e identificato catastalmente al C.T. del Comune di Villafranca di Verona al foglio 51, particelle n. 772 e n. 796;*

*b) nonché la proprietà di tutto quanto costruito al momento del trasferimento, comprensivo di progetto, certificati, collaudi e dichiarazioni in merito al costruito e comunque di tutta la documentazione prevista per legge;*

*3) i seguenti oneri a carico del donatario Ulss9:*

*c) completamento dell'intera costruzione dell'immobile;*

*d) destinazione del piano interrato, dei primi tre piani fuori terra e del sottotetto ad ospitare una struttura di erogazione di prestazioni sanitarie (Casa della Comunità) con oneri a carico del SSN;*

*e) destinazione del terzo piano ad ospitare strutture residenziali e di assistenza per disabilità gravi finalizzate a finanziare progetti di vita indipendente con servizi connessi erogati dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, oltre a destinare il sottotetto ad attività riabilitative in comune utilizzo;*

*f) intitolazione della struttura ai fratelli Paolo e Remigio Cordioli.*

Come riportato nella lettera di intenti, l'operazione sarebbe dovuta avvenire, nelle intenzioni originarie, attraverso il prodromico trasferimento della proprietà del terreno; del progetto di costruzione con annesse autorizzazioni, dei permessi etc.; del contratto con l'impresa appaltatrice dei lavori, dalla Società Immobiliare Lago di Garda 89 srl alla Fondazione Paolo e Remigio Cordioli, entrambe aventi quale legale rappresentante il sig. Dario Cordioli;

La CRITE, nella seduta del 14 gennaio 2022 ha espresso parere favorevole al Piano Regionale di attuazione dello stesso PNRR relativamente alla Missione 6, compresa la CdC di Villafranca oggetto di donazione, come comunicato con nota prot. n. 0022876 class. G. 900.25.3 del 19 gennaio 2022;

L'Ulss9, con propria deliberazione n. 1053 del 28/10/2022, ha approvato il progetto esecutivo della CdC di Villafranca, relativo alle opere di completamento dell'immobile da realizzare a suo carico, il cui quadro economico conclude per euro 2.155.758,14 oneri e Iva inclusi di cui:

- euro 1.292.400 finanziati da fondi PNRR secondo quanto previsto dalla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) della Regione Veneto nella seduta del 14.01.2022 e approvato con nota n. 136 del 15/02/2022, come confermato nel Piano Operativo Regionale Allegato 2, e che quindi non comporta impegni di spesa da parte dell'AULSS9-Scaligera;

- euro 800.000,00 finanziati con fondi della Regione del Veneto;

- euro 63.358,14 di aggiornamento prezzi finanziati dal Fondo Opere Indifferibili ex D.L. 50/2022;

Visto che con deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 28.03.2023 è stata approvata la donazione in parola;  
Preso atto che:

- al fine di realizzare quanto sopra, i soci della società Immobiliare Lago di Garda 89 srl hanno proceduto ad adeguare lo Statuto della stessa alla disciplina della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) tramutandola in "IMMOBILIARE LAGO DI GARDA 89 - S.R.L. SOCIETA' BENEFIT", con sede in Villafranca di Verona (VR) Via Luigi Zago n. 1, avente capitale sociale di Euro 31.200,00.= i.v., N. Iscrizione del Registro delle Imprese di Verona e Codice Fiscale 02134760236, N. REA 218916;

- con atto notarile del notaio Fantin Andrea di Verona rep. n. 7394 del 29.03.2023 è stata formalizzata la donazione dell'immobile

fabbricato da cielo a terra in corso di costruzione sito in Comune di Villafranca di Verona (VR) Via Ospedale disposto sui piani interrato, terra, primo, secondo, terzo e quarto, con corte di pertinenza esclusiva, il tutto allibrato al Catasto Fabbricati del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA - FG. 51 M.N. 838 Via Ospedale snc - Piano S1-T-1-2-3-4;

- unità in corso di costruzione unità costituente l'intero fabbricato insistente sul terreno distinto dal M.N. 838 di are 20.89 del C.T. di Villafranca di Verona Fg. 51 (che pure costituisce oggetto del presente) posto fra confini: MM.NN. 93-91-86-87, strada, mm.nn. 773-798-799-797;

Visto che il sig Cordioli Dario, con nota prot. Ulss9 Scaligera n. 0061871 del e 28/03/2023 ha inoltre offerto la disponibilità ad eseguire, a sua totale cura e spese, una ulteriore parte dell'opera, meglio descritta negli elaborati allegati alla presente, necessaria a completare il fabbricato al grezzo, e a dotare di cappotto e serramenti esterni la nuova struttura, fino al limite di € 1.452.000,00 (eurounmilionequattrocentocinquantaemila/00), avvalendosi di quanto previsto all'art. 20 del D.lgs. 50/2016 rubricato "Opera pubblica realizzata a spese del privato", che prevede:

- l'esclusione della disciplina del Codice degli Appalti Pubblici al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera;

- la valutazione, da parte dell'amministrazione titolare dell'opera, dell'idoneità del progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti d'appalto;

- la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale, stabiliti dal codice degli Appalti, in capo al soggetto individuato quale esecutore dell'opera;

- la disciplina convenzionale delle conseguenze in caso di inadempimento, comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi;

Ritenuto rispondente all'interesse di questa Azienda, per l'acquisizione delle opere ancora da realizzarsi, il convenzionamento ex art. 20 codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e ritenuto, conseguentemente, di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante, che disciplina i rapporti fra donante e Ulss9 secondo le previsioni dell'art. 20 D.lgs. 50/2016, demandandone la sottoscrizione al Direttore f.f. della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ing. Luca Avesani anche in veste di RUP dell'opera stessa;

Dato atto che per l'esecuzione delle opere di completamento della struttura al grezzo è stato acquisito l'apposito CUP F85F23000150007 e che l'opera dovrà essere inserita nella programmazione triennale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

Visti gli elaborati di progetto, agli atti, predisposti dall'arch. Silvano Pizzoli di Villafranca, incaricato dal donante sig. Cordioli;

Dato atto che il costo delle suddette opere ammonta ad euro 1.452.000,00 oltre iva, come desunto dal Quadro economico di progetto, la cui copertura economica è a totale carico del soggetto attuatore ai sensi della convenzione qui allegata;

Ritenuto di approvare il suddetto progetto definitivo-esecutivo per il completamento delle opere al grezzo della nuova casa di comunità di Villafranca di Verona in via Ospedale, come da elaborati sopra elencati;

Visti:

- il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

- l'art. 20 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

1. di fare proprie le considerazioni in premessa al fine di adottare il presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione tra il sig. Cordioli Dario e questa Azienda ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 50/2016, relativa al

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.



completamento del fabbricato dotandolo di cappotto e serramenti esterni fino al limite di € 1.452.000,00 (eurounmilionequattrocentocinquantaduemila/00);

3. di demandare la sottoscrizione della suddetta convenzione al Direttore f.f. della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ing. Luca Avesani anche in veste di RUP dell'opera stessa;

4. di approvare il progetto depositato in atti d'ufficio a firma del progettista arch. Silvano Pizzoli di Villafranca con studio in via Fantoni 46 Villafranca di Verona (VR);

5. di dare atto che per il suddetto intervento è stato acquisito l'apposito CUP F85F23000150007 e che l'opera verrà inserita quanto prima nella programmazione triennale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

6. di dare atto che il costo delle suddette opere ammonta ad euro 1.452.000,00 iva esclusa, come desunto dal Quadro economico di progetto, la cui copertura economica è a totale carico del soggetto attuatore ai sensi della convenzione qui allegata;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese per l'Ulss9 Scaligera;

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito web aziendale - sezione "amministrazione trasparente".

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pietro Girardi

**CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA  
CON FINANZIAMENTO DI SOGGETTO PRIVATO**

**articolo 20 D. Lgs. n. 50/2016**

\* \* \* \* \*

Tra

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - con sede in Verona, Via Valverde n. 42 , in persona dell'Ing. Luca Avesani, nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Ulss9 Scaligera di Verona (in seguito anche: Ulss 9)

e

**Cordioli Dario**, in qualità di legale rappresentante della Società Immobiliare Lago di Garda '89 S.r.l. Società Benefit , con sede in Villafranca di Verona, via Zago, 1, numero di partita I.V.A. e codice fiscale 02134760236 (di seguito "Soggetto Attuatore");

**Premesso che:**

- il Sig. Dario Cordioli con atto notarile in data 29 marzo 2023 stipulato presso il notaio Andrea Fantin di Verona, ha donato alla Ulss 9 Scaligera un fabbricato in corso di costruzione e la relativa area di pertinenza identificato a Catasto Fabbricati del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA - FG. 51 M.N. 838 Via Ospedale snc - Piano S1-T-1-2-3-4 - unità in corso di costruzione, unità costituente intero fabbricato insistente sul terreno distinto dal M.N. 838 di are 20.89 del C.T. di Villafranca di Verona Fg. 51 posto fra confini: MM.NN. 93-91-86-87, strada, mm.nn. 773-798-799-797 , opera per la quale è in corso di approvazione il progetto esecutivo all'interno del PNRR;
- il sig Cordioli Dario, con nota prot. Ulss9 Scaligera N. 0061871 del E 28/03/2023 ha inoltre offerto la disponibilità ad eseguire, a sua totale cura e spese, una ulteriore parte dell'opera, meglio descritta negli elaborati allegati alla presente, necessaria a completare il fabbricato al grezzo, e a dotare di cappotto e serramenti esterni la nuova struttura, fino al limite di € 1.452.000,00 (eurounmilionequattrocentocinquantaemila/00);
- **il Soggetto Attuatore** e Ulss 9 condividono la scelta di individuare, sia per finalità che per importo, le opere da eseguire con questa parte della donazione;
- Ulss 9 e Soggetto Attuatore intendono quindi individuare il più idoneo e corretto percorso amministrativo per giungere in termini celeri alla realizzazione della parte dell'opera pubblica descritta, da parte e con fondi del Soggetto Attuatore, secondo disciplina da stabilirsi nella presente convenzione, nel rispetto della normativa pubblicistica vigente in materia di affidamento e realizzazione delle opere pubbliche, ivi comprese quelle di interesse pubblico, ancorché realizzate con fondi di soggetto privato;
- Ulss 9 e Soggetto Attuatore concordano tra loro nell'individuare la stipula della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti previsti dell'art. 20 del Codice degli Appalti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016, quale strumento ed istituto giuridico più idoneo per garantire, insieme al rispetto della normativa, da un lato la celere realizzazione della parte dell'opera, dall'altro il controllo pubblico e verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- il richiamato art. 20 del D. Lgs. 50/2016, rubricato "Opera pubblica realizzata a spese del privato" prevede:
  - l'esclusione della disciplina del Codice degli Appalti Pubblici al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera;
  - la valutazione, da parte dell'amministrazione titolare dell'opera, dell'idoneità del progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti d'appalto;
  - la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale, stabiliti dal codice degli Appalti, in capo al soggetto individuato quale esecutore dell'opera;
  - la disciplina convenzionale delle conseguenze in caso di inadempimento, comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi;

- l'Ulss 9 ha provveduto all'assunzione delle delibere di approvazione dell'intervento con le modalità di cui alla presente Convenzione nonché della Convenzione stessa, così come alla prevista programmazione dell'intervento nel contesto dei propri strumenti pianificatori, garantendo al Soggetto Attuatore la coerenza con essi dell'intervento e l'assenza di impedimenti al riguardo, di ostacolo alla celere esecuzione dell'opera;
  - il Soggetto Attuatore garantisce, con la sottoscrizione della presente Convenzione, all'Ulss 9 l'irrevocabilità dell'intervento economico come stabilito per la realizzazione della parte dell'opera oggetto della presente convenzione, per le finalità e con le modalità realizzative qui previste, assicurando l'esatta esecuzione della parte dell'opera nei termini convenuti;
  - a fronte di tali premesse ritengono le parti addivenire alla presente Convenzione, secondo le seguenti scansioni e regole:
    - l'Ulss 9 ha provveduto a propria cura e spese alla fase programmatica dell'opera ed all'acquisizione del progetto definitivo ed esecutivo della parte che sarà oggetto dell'appalto da eseguirsi da parte del contraente individuato, e provvederà alla sua approvazione;
    - il titolo edilizio autorizzante l'esecuzione dell'opera è da intendersi acquisito con permesso di costruire n. 49342/2018 del 29 gennaio 2020;
    - il Soggetto Attuatore, sottoscrivendo con l'Ulss 9 la presente Convenzione, provvederà a propria cura e spese alla fase esecutiva della parte dell'opera, comprensiva del completamento delle opere già affidate prima dell'atto di donazione, dell'individuazione di nuovi contraenti per altre opere da eseguire, e della gestione complessiva dell'appalto in qualità di committente e nel rispetto delle previsioni di legge, garantendo all'Ulss 9 l'esatta realizzazione della parte dell'opera nei termini contenuti nella Convenzione stessa e mantenendolo indenne da ogni conseguenza negativa scaturibile dall'appalto;
    - l'Ulss 9 manterrà per tutta la fase esecutiva dell'opera il potere di controllo e di verifica dell'esatto svolgimento dell'appalto, nei termini e con le modalità previste nella presente convenzione;
    - il soggetto Attuatore provvederà a propria cura e spese alla fase del collaudo statico delle strutture e al certificato di regolare esecuzione della parte dell'opera oggetto di convenzione, e l'Ulss 9 provvederà quindi alla presa in carico dell'opera in esito al positivo collaudo statico, per le strutture, e certificato di regolare esecuzione per le altre parti d'opera;
    - le parti convengono idonea disciplina delle conseguenze degli eventuali inadempimenti alla presente Convenzione, come richiesto dalla norma;
- tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

## **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse si intendono qui richiamate e formano parte integrante della presente Convenzione.

## **Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

E' oggetto della presente Convenzione la disciplina tra le parti delle modalità di realizzazione della parte dell'opera pubblica sanitaria, consistente in completamento del grezzo e copertura, fornitura e posa cappotto esterno e serramenti esterni della Casa della Comunità di Villafranca di Verona, così come indicata in premessa e prevista dal progetto definitivo-esecutivo i cui principali elaborati sono allegati alla presente convenzione.

Tale parte di opera pubblica, da realizzarsi in area pubblica dell'Ulss 9 ed in attuazione del progetto definitivo ed esecutivo citato, verrà eseguita a totale cura e spese di questo, utilizzando lo stanziamento liberale stabilito a favore dell'Ulss 9 fino al limite descritto in premessa di € 1.452.000,00 (eurounmilionequattrocentocinquantaduemila/00), secondo le previsioni della presente Convenzione.

### **Art. 3 – DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente Convenzione Ulss 9 e Soggetto Attuatore provvedono alla definizione di tutti gli aspetti necessari per garantire la corretta realizzazione dell'opera pubblica oggetto di essa, secondo lo schema e la disciplina prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 50/2016.

Le parti concordano e convengono che, in attuazione e coerenza con l'art. 20 del D. Lgs. 50/2016, essendo oggetto della presente Convenzione un'opera pubblica da realizzarsi a spese di soggetto privato, non trova applicazione per essa la disciplina del D. Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per gli specifici richiami dello stesso art. 20. In particolare, resta ferma la valutazione e condivisione tra Ulss 9 e Soggetto Attuatore del progetto definitivo-esecutivo in relazione all'opera da realizzare e del tempo massimo in cui la stessa deve essere completata, come emerge dagli elaborati del progetto, allegati alla presente.

Le parti convengono e condividono che parte delle opere sono già oggetto di contratto d'appalto stipulato prima della presente Convenzione, e che nuovi contratti da sottoscrivere con i soggetti che saranno individuati quali appaltatori, saranno stipulati previa verifica che tale soggetto possieda i requisiti di idoneità morale e professionale, nonché le qualificazioni, quali stabiliti dal codice degli Appalti.

### **Art. 4 - FASE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA. IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI**

L'Ulss 9 garantisce di avere provveduto all'assunzione delle delibere di approvazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, nonché alla prevista programmazione dell'intervento nel contesto dei propri strumenti pianificatori, garantendo al Soggetto Attuatore la coerenza con essi dell'intervento e l'assenza di impedimenti al riguardo, di ostacolo alla celere esecuzione dell'opera.

L'Ulss 9 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera con delibera\_\_\_\_\_ agli atti, che il Soggetto Attuatore ritiene idoneo e coerente alla realizzazione dell'opera ivi prevista con il finanziamento liberale dalla stessa deliberato. L'Ulss 9 ha acquisito, a cura e spese del Soggetto Attuatore, il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera pubblica oggetto di convenzione, nel grado di sviluppo e con gli elaborati ritenuti idonei dal RUP - Responsabile Unico del Procedimento dell'opera per l'Ulss 9. Le parti concordano che le fasi progettuali ivi previste, coerenti alla propria programmazione, confermano l'importo complessivo di progetto ivi rappresentato, mantenendo l'integrità dell'opera da realizzarsi e che i tempi di dette fasi risultano ridotti al massimo per rendere l'opera eseguibile il prima possibile.

Il progetto definitivo ed esecutivo, tiene debitamente conto di quanto altro possa allungare i tempi o creare problemi o costi impreveduti nell'esecuzione dell'opera.

A fronte di tale garanzia e nei limiti di essa, il Soggetto Attuatore accetta fin d'ora, con la sottoscrizione della presente Convenzione, di obbligarsi all'esecuzione della parte dell'opera così come prevista nel progetto definitivo-esecutivo e ciò sempre nei limiti della somma liberale stanziata.

L'Ulss 9, nel contesto dell'attività di programmazione dell'opera oggetto di Convenzione, provvede all'acquisizione del CUP dell'opera.

### **Art. 5 - TITOLO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione ed in esito all'approvazione da parte dell'Ulss 9 del progetto esecutivo dell'opera oggetto di Convenzione ed in base al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Villafranca di Verona (VR), è da intendersi formalmente acquisito il titolo edilizio autorizzante l'esecuzione della stessa, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 380/2001 e s. m.ed i..

### **Art. 6 - LA SCELTA DELL'APPALTATORE ESECUTORE DELL'OPERA PUBBLICA**

il Soggetto Attuatore provvede a propria cura e spese all'intera fase esecutiva e realizzativa dell'opera pubblica oggetto di Convenzione, ivi compresa la fase di scelta dell'appaltatore di suo

esclusivo gradimento.

Convengono le parti che l'individuazione dell'appaltatore da parte del Soggetto Attuatore non è soggetta alle regole e prescrizioni del Codice Appalti, per cui il Soggetto Attuatore vi provvederà liberamente.

L'appaltatore individuato dal Soggetto Attuatore dovrà possedere i requisiti morali e professionali stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la qualificazione professionale per realizzare l'opera di cui trattasi, quindi la qualificazione SOA per categorie e classi necessarie. Il Soggetto Attuatore, alla sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà accertare la sussistenza di tutti tali requisiti in capo al soggetto prescelto e dimostrarne idoneamente la sussistenza all'Ulss 9, quale condizione di efficacia del contratto medesimo.

Tali requisiti dovranno altresì essere mantenuti in capo all'appaltatore per tutta la durata dell'appalto e fino al collaudo, sempre quale condizione di efficacia del contratto. L'Ulss 9 potrà in ogni momento chiedere al Soggetto Attuatore verifica e conferma della permanenza di tali requisiti in capo all'appaltatore.

Prima della sottoscrizione del contratto con l'esecutore il Soggetto Attuatore sottoporrà al Ulss 9 lo schema del relativo contratto, per verifica della sua conformità alla Convenzione.

il Soggetto Attuatore si impegna ad imporre contrattualmente al soggetto esecutore di disporre di un conto dedicato, per il rispetto delle norme imperative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità e di risoluzione del contratto in caso di mancato utilizzo di tale conto per ogni aspetto contabile del rapporto d'appalto.

#### **Art 7 - FASE DELLA ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA. IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI**

il Soggetto Attuatore provvede a propria cura e spese alla gestione della fase esecutiva dell'appalto con il soggetto o i soggetti esecutori individuati.

L'Ulss 9 garantisce il Soggetto Attuatore che gli interventi programmati nell'ambito del PNRR non interferiscono con l'inizio lavori, e saranno gestiti in modo che non interferiscano con la prosecuzione ed il completamento (con cappotto e serramenti esterni); in ogni caso, eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori a ciò conseguenti non potranno essere imputabili al Soggetto Attuatore.

il Soggetto Attuatore si farà quindi carico di tutte le attività ed incombenze spettanti al committente dell'opera, gestendo in via esclusiva il contratto d'appalto con l'esecutore, garantendo pertanto ad ogni effetto e per ogni aspetto l'Ulss 9 proprietario dell'opera da qualsivoglia conseguenza negativa possa conseguire dall'appalto e dall'appaltatore, sia della parte dell'opera pubblica oggetto di convenzione sia più in generale all'Ulss 9. A tal fine le parti concordano:

- la conferma dei Direttori dei Lavori dell'opera, parte strutturale ed architettonica, e del collaudatore statico già nominati a cura e spese del Soggetto Attuatore;
- il mantenimento in capo all'Ulss 9, nella figura del dipendente dell'Ente con funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di un ruolo di supervisore dell'esecuzione delle opere, nelle sue varie fasi, atto a garantire l'esatta realizzazione dell'opera pubblica;
- il dovere di comunicazione all'Ulss 9, da parte del Soggetto Attuatore e del Direttore dei Lavori, delle circostanze dell'appalto idonee ad influire sulla corretta esecuzione dell'opera pubblica rispetto al progetto definitivo-esecutivo e sul rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori e la presa in carico dell'opera;
- il potere di intervento dell'Ulss 9, per concordare laddove necessitino le modalità più idonee a risolvere eventuali aspetti critici o contenziosi emersi, nonché il potere sostitutivo dell'Ulss 9, laddove si verificano circostanze tali da compromettere definitivamente la realizzazione dell'opera pubblica ovvero l'integrità della stessa.

In particolare, il Soggetto Attuatore provvederà tempestivamente alle dovute comunicazioni all'Ulss 9, in relazione ai seguenti accadimenti e circostanze della vicenda contrattuale dell'appalto:

- trasmissione scheda "Dati comuni" e "Fase di aggiudicazione" entro 30 giorni dall'individuazione del soggetto esecutore ed affidamento ad esso dell'appalto (affidamenti, sal, sospensioni, varianti, ecc.);

Con riferimento agli eventi dell'appalto oggetto delle riportate comunicazioni, convengono le parti:

- quanto alle modifiche contrattuali: tranne che per le modifiche di dettaglio con variazioni entro il 5% dell'importo contrattuale e non in grado di modificare sostanzialmente l'opera, rimesse alla competenza del Direttore dei Lavori, ogni altra variante o modifica contrattuale, prima di essere convenuta tra il Soggetto Attuatore ed il soggetto esecutore, dovrà essere autorizzata dall'Ulss 9 ed in ogni caso concordata con esso;
- quanto alle sospensioni dei termini contrattuali: dovranno rispondere a motivi e cause oggettive e non incidere significativamente sui termini previsti per la fine dei lavori, mentre ogni sospensione che da sola o aggiungendosi alle precedenti comporti uno slittamento oltre il quarto del termine complessivo per l'esecuzione dell'appalto, dovrà essere previamente autorizzata dal Ulss 9;
- quanto all'eventuale recesso o risoluzione contrattuale: dovrà essere previamente comunicato al Ulss 9, con l'indicazione di termini e modalità di individuazione del nuovo contraente, rispetto al quale il Soggetto Attuatore dovrà previamente garantire la sussistenza dei requisiti morali e professionali, nonché di qualificazione;
- quanto agli aspetti economici del rapporto d'appalto ed alle vicende soggettive dell'esecutore: tali aspetti, di pertinenza del Soggetto Attuatore, saranno comunicati al Ulss 9 nei soli casi in cui concretino situazioni tali da rallentare o pregiudicare l'esecuzione dell'opera.

il Soggetto Attuatore si rende responsabile verso l'Ulss 9 dell'acquisizione da parte dell'esecutore dell'opera di idonee polizze di garanzia, con primaria compagnia bancaria o assicurativa, a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dell'appalto. L'obbligo di acquisizione di tali polizze dovrà essere in tal modo previsto nel contratto d'appalto tra Soggetto Attuatore ed esecutore.

#### **Art. 8 - FASE DEL COLLAUDO DELL'OPERA PUBBLICA. IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI**

Per la fase del collaudo della parte dell'opera oggetto di Convenzione le parti così dispongono:

- trattandosi del completamento di un'opera in massima parte già realizzata strutturalmente, il Soggetto Attuatore ha già provveduto a propria cura e spese alla nomina del collaudatore statico delle strutture, che avviene in corso di esecuzione;
- per le parti da completare il collaudatore nominato potrà affiancare ogni qualvolta le circostanze lo richiedano il Direttore dei Lavori, il RUP dell'Ulss 9 e il Soggetto Attuatore, per la verifica e la soluzione di questioni esecutive;
- il direttore dei lavori coadiuvato dal collaudatore strutturale, in seguito al certificato di fine lavori e nei termini più celeri, provvederà in contraddittorio con l'impresa e del Soggetto Attuatore, alla verifica della corretta esecuzione dell'appalto e del rispetto del progetto.

Il Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del Ulss 9 a provvedere a quanto necessario, secondo le indicazioni espresse dal direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione finale dell'opera o dal Collaudatore tecnico amministrativo nel collaudo così redatto, per rendere la parte di opera realizzata collaudabile ed adeguarla laddove necessario alle previsioni progettuali, entro i limiti economici stabiliti. Per escludere o limitare al minimo l'esigenza di tali eventuali interventi correttivi, le parti si impegnano alla costante e proficua verifica congiunta della corretta esecuzione dell'appalto, durante il suo intero svolgimento, ad opera in particolare del Direttore dei Lavori, del RUP dell'opera dell'Ulss 9 e del collaudatore qualora nominato, tenuti a collaborare a tal fine.

#### **Art. 9 - PRESA IN CARICO DELL'OPERA PUBBLICA DA PARTE DELL'ULSS 9**

In esito alla positiva conclusione del collaudo strutturale e certificato di regolare esecuzione dell'opera, e se del caso in esito alla verificata corretta esecuzione degli interventi di adeguamento indicati come necessari nel certificato di regolare esecuzione, l'Ulss 9 prenderà in carico l'opera collaudata a tutti gli effetti di legge.

l'Ulss 9 resta estraneo ad ogni rapporto tra l'esecutore delle opere e il Soggetto Attuatore, che risponde verso l'Ulss 9 per le eventuali conseguenze negative dell'operato dell'appaltatore.

#### **Art. 10 - ULTERIORI SPECIFICI OBBLIGHI E GARANZIE**

il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, garantisce all'Ulss 9 l'irrevocabilità dell'intervento economico proposto per la realizzazione dell'opera oggetto della presente Convenzione, per le finalità e con le modalità quivi previste, assicurando l'esatta esecuzione dell'opera nei termini convenuti.

#### **Art. 11- INADEMPIMENTI ED INTERVENTO SOSTITUTIVO**

Le parti collaborano nel comune e reciproco intento di realizzare nei termini previsti in contratto l'opera pubblica individuata, in coerenza al progetto acquisito dal Ulss 9, e secondo le previsioni della presente Convenzione.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori e comunque in vigore della presente Convenzione, emergano fatti e circostanze tali da compromettere la corretta realizzazione della parte dell'opera in progetto, ovvero il rispetto dei termini per la sua conclusione, l'Ulss 9 potrà rendere al Soggetto Attuatore, che si impegna a farle proprie, specifiche disposizione per la gestione dell'appalto nelle sue fasi esecutive e realizzative.

Nel solo caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori e comunque in vigore della Convenzione, emergano fatti e circostanze tali da pregiudicare irreversibilmente la corretta realizzazione dell'opera ovvero da comportare un abnorme superamento dei termini di realizzazione, l'Ulss 9 potrà disporre il rientro in possesso del proprio immobile, qualsiasi sia lo stato di avanzamento dei lavori, per consentirne nelle modalità ritenute più idonee la realizzazione, riservandosi di subentrare o meno nell'appalto tra Soggetto Attuatore ed esecutore. Tale clausola dovrà essere prevista nel contratto d'appalto tra Soggetto Attuatore ed esecutore.

#### **Art. 12 - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Il soggetto attuatore è pienamente responsabile di ogni danno, sinistro, incidente di qualsiasi tipo occorso sul cantiere e sulla parte di immobile oggetto della presente convenzione, sia sulle cose che sulle persone e con la sottoscrizione del presente atto manleva espressamente l'Ulss9 Scaligera da ogni responsabilità.

Le parti si impegnano a definire ogni aspetto tecnico ed operativo della presente Convenzione con l'intervento congiunto di Direttore Lavori, RUP dell'opera per l'Ulss 9 e collaudatore strutturale, e, laddove le circostanze lo richiedano, alla presenza di funzionario / dirigente delle due parti.

Le parti si impegnano altresì a definire ogni eventuale controversia insorga nell'esecuzione della Convenzione con accordo bonario, preceduto da necessari incontri conciliativi, alla presenza dei soggetti titolari dei necessari poteri di rappresentanza delle due parti ed in grado di impegnarle verso terzi.

Le parti convengono quale foro competente in via esclusiva, per ogni controversia insorga nell'esecuzione della Convenzione che non sia stato possibile definire con accordo bonario, il Tribunale di Verona.

#### **Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, del D.Lgs. 51/2018 e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) il soggetto convenzionato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo.

#### **Art. 14 - REGIME FISCALE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

L'approvazione del progetto come opera di Urbanizzazione Secondaria, e la sottoscrizione della Convenzione Definitiva definisce il regime fiscale agevolato del 10% previsto dalle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR 26 aprile 1986 n.131 e dell'art. 1 lettera b) della tariffa II.

**Articolo 9 – disposizioni finali**

Qualsiasi comunicazione tra le parti in relazione a questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi e recapiti:

- Per l'Ulss9 scaligera : PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it
- per il soggetto attuatore : \_\_\_\_\_

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA  
ing. Luca Avesani

SOGGETTO ATTUATORE  
sig. Dario Cordioli

VERONA, lì \_\_\_\_\_



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 488 DEL 24/05/2023

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li 24/05/2023

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
Sig.ra Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**